

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2007, n. 0226/Pres.

Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 30/10/2007, n. 0349/Pres. (B.U.R. 7/11/2007, n. 45).
DPRReg. 30/7/2008, n. 0182/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).
DPRReg. 7/10/2009, n. 0277/Pres. (B.U.R. 21/10/2009, n. 42).
DPRReg. 25/11/2010, n. 0261/Pres. (B.U.R. 9/12/2010, n. 49).
DPRReg. 21/3/2011, n. 057/Pres. (B.U.R. 30/3/2011, n. 13).
DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).
DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).
DPRReg. 9/6/2022, n. 071/Pres. (B.U.R. 22/6/2022, n. 25).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Finalità delle assegnazioni
Art. 4	Modalità di presentazione delle domande
Art. 5	Criteri di riparto delle assegnazioni
Art. 6	Modalità di concessione e di erogazione delle assegnazioni
Art. 7	Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
Art. 7 bis	Aiuti di importo limitato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010
Art. 8	Rinvio
Art. 9	Rinvio dinamico
Art. 10	Norma transitoria
Art. 11	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie ai Confidi o Consorzi di garanzia fidi (di seguito: Confidi)¹ della regione Friuli Venezia Giulia al fine di favorire la convergenza degli stessi agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 2
(Soggetti beneficiari)^{2 3 4 5}

1. Sono beneficiari delle assegnazioni i Confidi aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia che hanno operato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <<fondo rischi>> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), nonché, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali), il Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco)⁶.

2. L'Amministrazione regionale favorisce i processi di aggregazione su base territoriale o settoriale dei soggetti di cui al comma 1 al fine di favorire la convergenza dei Confidi agli obiettivi di Basilea2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, applicando i criteri di riparto dei fondi definiti all'articolo 5.

3. Per aggregazione ai sensi del presente regolamento si intende la fusione tra due o più Confidi di cui al comma 1, intervenuta con atto notarile.⁷

4. (ABROGATO).⁸

5. Con la domanda per l'assegnazione delle risorse regionali il Confidi si obbliga:

¹ Parole sostituite da art. 1, DPRReg. 30/10/2007, n. 0349/Pres. (B.U.R. 7/11/2007, n. 45).

² Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/10/2007, n. 0349/Pres. (B.U.R. 7/11/2007, n. 45).

³ Lettera abrogata da art. 2, c. 2, DPRReg. 30/10/2007, n. 0349/Pres. (B.U.R. 7/11/2007, n. 45).

⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/10/2007, n. 0349/Pres. (B.U.R. 7/11/2007, n. 45).

⁵ Articolo sostituito da art. 1, DPRReg. 30/7/2008, n. 0182/Pres. (B.U.R. 13/8/2008, n. 33).

⁶ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

⁷ Comma sostituito da art. 1, c. 2, DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

⁸ Comma abrogato da art. 1, c. 3, DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

- a) a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale o altra persona che possiede i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni⁹ su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;
- b) a nominare un componente del Collegio sindacale, se istituito, su indicazione dell'Assessore regionale alle Attività produttive;¹⁰
- c) (ABROGATA);¹¹
- d) a rifiutare la concessione della garanzia alle imprese che non dichiarano di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale.

Art. 3

(Finalità delle assegnazioni)

1. Le assegnazioni di cui al presente regolamento sono destinate alla erogazione da parte dei Confidi di garanzie a favore dei soci in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine.

2. La concessione delle garanzie non comporta l'attribuzione di aiuti ai soggetti mutuanti in relazione alle operazioni bancarie e di finanziamento di cui al comma 1.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Struttura regionale competente in materia di accesso al credito delle imprese¹² entro il 31 luglio di ciascun anno corredata da:

- a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del Confidi¹³;
- b) bilancio dell'esercizio contabile del Confidi chiuso nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, note integrative e relazione sulla gestione approvata dall'Assemblea dei soci;¹⁴
- c) dichiarazione del Presidente corredata dagli elementi necessari alla determinazione del riparto delle assegnazioni di cui all'articolo 5;
- d) (ABROGATA)¹⁵;
- e) composizione delle cariche sociali;

⁹ Parole aggiunte da art. 1, c. 4, lett. a), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

¹⁰ Lettera sostituita da art. 1, c. 4, lett. b), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

¹¹ Lettera abrogata da art. 1, c. 4, lett. c), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

¹² Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

¹³ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

¹⁴ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

¹⁵ Lettera abrogata da art. 3, comma 1, DPRReg. 30/10/2007, n. 0349/Pres. (B.U.R. 7/11/2007, n. 45).

- f) copia della convenzione stipulata con gli Istituti di credito;
- g) evidenza dell'avvenuta iscrizione a patrimonio di vigilanza o al fondo rischi¹⁶ dei contributi liquidati dall'Amministrazione regionale negli anni precedenti.

Art. 5

(Criteri di riparto delle assegnazioni)

1. Le assegnazioni di cui al presente regolamento sono ripartite tra i Confidi di cui all'articolo 1, comma 1, secondo i seguenti criteri, con riferimento ai dati rilevati alla data di chiusura dell'esercizio contabile del Confidi precedente a quello di presentazione della domanda e con esclusivo riferimento alle imprese aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale:

- a) 50 per cento dello stanziamento in proporzione all'ammontare delle garanzie in essere, in termini di rischio assunto;
- b) 35 per cento dello stanziamento in proporzione ai mezzi patrimoniali destinati al rilascio di garanzie;
- c) 15 per cento dello stanziamento in proporzione agli apporti dei consorziati/soci effettuati nel corso del predetto esercizio contabile.¹⁷

1 bis. Nel caso di domande presentate da Confidi derivanti da aggregazioni realizzatesi nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, una quota pari al 24 per cento delle assegnazioni di cui al presente regolamento è riservata esclusivamente al riparto in misura uguale tra tali Confidi¹⁸. Nel caso di una sola domanda presentata da Confidi derivante da aggregazione realizzatasi nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, l'intera quota di cui al primo periodo è assegnata a tale Confidi.¹⁹

1 bis 1. Nell'eventualità in cui in una o più annualità successive non siano effettuate assegnazioni per mancanza di stanziamenti di risorse finanziarie, al riparto della quota riservata di cui al comma 1 bis partecipano anche i Confidi derivanti da aggregazioni realizzatesi nel corso degli anni precedenti alle predette annualità.²⁰

1 ter. Per mezzi patrimoniali destinati al rilascio di garanzie si intendono le seguenti voci, positive o negative, del passivo dello stato patrimoniale:

- a) capitale e/o fondo consortile;
- b) fondi rischi indisponibili, ad esclusione dei fondi destinati alla copertura di perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa;
- c) riserve, anche di rivalutazione;
- d) avanzi o disavanzi portati a nuovo;

¹⁶ Parole sostituite da art. 3, comma 2, DPRReg. 30/10/2007, n. 0349/Pres. (B.U.R. 7/11/2007, n. 45).

¹⁷ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

¹⁸ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/6/2022, n. 071/Pres. (B.U.R. 22/6/2022, n. 25).

¹⁹ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

²⁰ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/6/2022, n. 071/Pres. (B.U.R. 22/6/2022, n. 25).

- e) risultato d'esercizio;
- f) risconti passivi calcolati sulle commissioni attive ricevute a fronte di garanzie rilasciate.²¹

Art. 6

(Modalità di concessione e di erogazione delle assegnazioni)

1. Il riparto è adottato dall'Amministrazione regionale e le assegnazioni sono effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Le risorse sono concesse ed erogate in un'unica soluzione compatibilmente con i vincoli imposti dal Patto di stabilità.

Art. 7

(Aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013²²)

1. Le garanzie in favore dei soggetti privati, a valere sulle assegnazioni di cui al presente regolamento, sono concessi dai Confidi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.²³

2. I Confidi curano gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.²⁴

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.²⁵

²¹ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/7/2017, n. 0154/Pres. (B.U.R. 19/7/2017, n. 29).

²² Parole sostituite da art. 2, c.1, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

²³ Comma sostituito da art. 2, c. 2, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

²⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 3, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

²⁵ Comma sostituito da art. 2, c. 4, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

4. L'importo della garanzia concessa non può essere superiore all'80 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione.

4 bis. ²⁶ L'importo dell'aiuto in termini Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è calcolato mediante l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.²⁷

4 ter. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.²⁸

4 quater. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

- a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A.²⁹

Art. 7 bis

(Aiuti di importo limitato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010)^{30 31 32}

(ABROGATO)

²⁶ Parole soppresse da art. 2, c. 5, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

²⁷ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 25/11/2010, n. 0261/Pres. (B.U.R. 9/12/2010, n. 49).

²⁸ Comma aggiunto da art. 2, c. 6, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

²⁹ Comma aggiunto da art. 2, c. 7, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

³⁰ Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 7/10/2009, n. 0277/Pres. (B.U.R. 21/10/2009, n. 42).

³¹ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 21/3/2011, n. 057/Pres. (B.U.R. 30/3/2011, n. 13).

³² Articolo abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

Art. 8
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 9
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10
(Norma transitoria)³³

(ABROGATO).

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013³⁴.

³³ Articolo abrogato da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/6/2022, n. 071/Pres. (B.U.R. 22/6/2022, n. 25).

³⁴ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

³⁵ Allegato aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 7/10/2009, n. 277/Pres. (B.U.R. 21/10/2009, n. 42).

³⁶ Allegato sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 21/3/2011, n. 057/Pres. (B.U.R. 30/3/2011, n. 13).

³⁷ Allegato sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 3/7/2014, n. 0133/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B.